

Allegato "B" all'atto n. 12232 di Raccolta
STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - S.T. ENERGY SOLUTIONS ETS"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione con personalità giuridica denominata **"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE - S.T. ENERGY SOLUTIONS ETS"** Ente del Terzo Settore o (ETS) (di seguito, "Associazione"), costituente comunità energetica rinnovabile ai sensi del D. Lgs. 8 Novembre 2021, n. 199 (in seguito, il "Decreto") di attuazione della direttiva (UE) 218/2001 e della relativa normativa applicabile. Restano salve le future integrazioni che saranno introdotte dalla normativa di settore. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 18.

L'Associazione ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), al seguente indirizzo: Piazza Pericle Fazzini n.8, con possibilità di istituire proprie sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero (in seguito anello "Configurazioni"), finalizzate al perseguimento degli scopi associativi oltre che a garantire il rafforzamento della diffusione della valorizzazione dell'autoconsumo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Le Configurazioni costituiscono articolazioni territoriali dell'Associazione con autonomia organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali dell'Associazione.

Lo svolgimento delle attività dell'Associazione è altresì disciplinato dal regolamento dell'Associazione (in seguito "Regolamento") e dai regolamenti applicativi di cui ciascuna Configurazione vorrà dotarsi, come in seguito definiti, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto. Il presente Statuto è volto a garantire a tutti gli associati alle singole Configurazioni di cui all'Associazione, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione.

Articolo 3 - Oggetto - Scopo e requisiti

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.

In particolare, l'Associazione può:

- realizzare forme di condivisione dell'energia elettrica e termica dalle fonti rinnovabili;
- prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici;
- operare come ente di vendita di energia elettrica (con ciò gestendo anche le operazioni di compravendita dell'energia elettrica al suo interno), oppure come Balance Service Provider (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il

sistema elettrico.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possi assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. L'Associazione possiede i seguenti requisiti:

a) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del Decreto, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, come disposto al successivo Art.19;

l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale al successivo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 4 - Configurazioni

Le Configurazioni possono essere costituite su tutto il territorio nazionale, ciascuna all'interno di un'area sottesa ad una cabina primaria, e rappresentano la base strutturale e fondamentale dell'Associazione. Le Configurazioni perseguono in ambito locale e con riferimento al territorio di competenza, gli scopi sociali dell'Associazione. La costituzione delle singole Configurazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo avviene sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal Regolamento che ne disciplina altresì il funzionamento. Le Configurazioni sono da considerarsi unità periferiche di diretta emanazione dell'Associazione ed operano autonomamente nella gestione dei flussi di cassa nell'ambito del territorio di appartenenza, ai sensi del Regolamento nonché dei parametri definiti in un apposito documento che ogni configurazione adotterà nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto e del Regolamento (anche "Regolamento di Configurazione"). Le Configurazioni possono altresì, in conformità al Regolamento, gestire beni mobili o immobili, proporre e realizzare iniziative, programmi e progetti che risultino conformi al presente Statuto ed al Regolamento.

Articolo 5 - Referente

L'Associazione è tenuta ad identificare un soggetto referente a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio 'per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte ,del contratto con il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. (di seguito anche "Referente"). Ai sensi delle Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (di seguito "Regole GSE"), il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, dalla persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

da un produttore, membro della CER;

da un cliente finale, membro della CER;

da un produttore "terzo" di -un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento. L'Associazione conferisce il ruolo di Referente al soggetto indicato nel Regolamento di Associazione.

Articolo 6 - Associati

6.1 Principi generali

L'Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori che siano titolari di punti di prelievo o punti di immissione all'interno di almeno una Configurazione e a coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile (di seguito, gli "Associati").

Gli associati devono possedere i requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e di Comunità Energetiche ed attenersi, nella loro partecipazione alla Comunità Energetica, alle prescrizioni di detta normativa, in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 117/2017.

A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, nonché il diritto di voto nell'assemblea degli Associati ("Assemblea"). L'Associazione terrà un registro degli Associati,

6.2 Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

* Associati Platinum.;

Associati Gol.d;

Associati Silver;

Associati Bronze.

Sono Associati Platinum coloro che hanno la titolarità di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza. Sono Associati Gold coloro che partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile. Sono Associati Silver coloro che condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno di ciascuna Configurazione. Sono Associati Bronze coloro che condividono i propri Consumi, tuttavia non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa. Si definisce inoltre "Produttore Terzo" il soggetto produttore di energia elettrica non facente parte dell'Associazione, ma che ha la proprietà di

uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile che mette a disposizione dell'Associazione. L'energia da esso immessa rileva ai fini dell'individuazione dell'energia condivisa.

Articolo 7 - Ammissione

7.1 Requisiti

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari i seguenti requisiti:

essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica sottesa alla stessa cabina primaria ("POD"); ovvero essere titolari di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della relativa Configurazione di appartenenza; ovvero partecipare all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile;

nel caso di imprese, la partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3.

7.2 Domanda di Adesione

Chiunque sia in possesso dei requisiti, può fare richiesta di aderire all'Associazione mediante presentazione di una domanda di iscrizione ad una Configurazione, secondo le modalità di volta in volta messe a disposizione, inclusa la sottoscrizione di un modulo di adesione online e/o trasmesso a mezzo mail, con contestuale conferimento all'Associazione di apposita delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica. L'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento adottato in attuazione dello stesso e dello specifico Regolamento di Configurazione di volta in volta applicabile. Indipendentemente dalla Configurazione a cui fanno riferimento, tutti gli Associati risultano iscritti all'Associazione.

Articolo 8 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso o estinzione;
- mancato pagamento della quota associativa per gli Associati per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 7.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di Associato previste dal presente Statuto;
- cessazione della fornitura;
- recesso.

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

Articolo 9 - Trasmissibilità della qualità di Associato

La qualità di Associato è trasmissibile a condizione che vi sia la voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a favore di un terzo che rispetti i requisiti di ammissione ed accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda di adesione.

Articolo 10 - Recesso

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un

preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di corrispondere eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Articolo 11 - Diritti e doveri degli Associati

11.1 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi di quanto stabilito all'interno del Regolamento di Configurazione di appartenenza, al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

11.2 Doveri degli Associati

Gli Associati, a seconda della categoria di inquadramento, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa alla Configurazione di appartenenza, ai sensi di quanto previsto dal relativo Regolamento di Configurazione.

Gli Associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi. Gli Associati Platinum hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità dell'Impianto ai sensi del relativo accordo tra le parti.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il consiglio direttivo, composto da tre a sette membri;
- Organo di controllo, se nominato.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto al rimborso delle spese forfettario, come definito nel Regolamento, ed eventuali ulteriori spese eccedenti sostenute in relazione alla carica saranno autorizzate dall'Assemblea degli Associati. Le altre cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo e adeguatamente documentate

Articolo 13 - Assemblea

13.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati mediante delega scritta. Ogni associato può avere massimo una delega. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dal presente statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

13.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- * elegge i membri del Consiglio direttivo;
- * elegge l'Organo di Controllo, se previsto;
- * approva il bilancio;
- * delibera sulle modifiche dello statuto;
- * delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo o il Referente riterranno di sottoporle.

13.3 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli Associati almeno otto giorni prima della data prevista per l'Assemblea. a mezzo lettera raccomandata A/R: posta elettronica o consegnata personalmente. In tutti i casi dovrà essere consegnata prova dell'avvenuta ricezione

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino tutti gli Associati. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure almeno 1/10 degli Associati ne faccia richiesta. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro informatico a disposizione di tutti gli Associati. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora l'Assemblea si svolga solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, l'avviso di convocazione dovrà indicare la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per le delibere di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione e scioglimento è indispensabile il voto favorevole i quattro quinti degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio valgono le norme di cui all'art. 27 del presente statuto

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non devono essere presenti candidati alle elezioni.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 13 Bis - Assemblee Separate

Qualora il numero degli associati sia superiore a 500 (cinquecento) gli amministratori avranno la facoltà di convocare assemblee separate nei casi in cui

lo ritengano opportuno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2540 c.c.

In tal caso gli associati saranno raggruppati in configurazioni, articolate su basi territoriali. Gli associati avranno diritto a partecipare con diritto di voto all'assemblea separata della propria configurazione, ma non ad altre assemblee separate

L'assemblea separata è convocata dal Comitato Direttivo con le stesse modalità e con il medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale, contenente anche anche l'elezione dei delegati all'assemblea generale

Tra l'assemblea separata e l'assemblea generale devono trascorrere almeno quindici giorni.

Per i quorum e il funzionamento delle assemblee separate si applicano le stesse regole previste dal presente statuto per l'assemblea generale.

Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che devono partecipare all'assemblea generale, nella misura di un delegato per ogni 400 (quattrocento) associati facenti parte della configurazione. Qualora la configurazione abbia un numero di associati minore di 400 (quattrocento) sarà nominato comunque un delegato.

L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati, ogni delegato sarà portatore di un numero di voti pari a quelli spettanti a tutti gli associati aventi diritto al voto nell'assemblea separata, anche se assenti astenuti o dissenzienti.

Art. 14 - (Consiglio direttivo - Organo di amministrazione-)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione previsto dall'art.26 del CTS ed è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. .

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata, ai sensi dell'art. 26 CTS ai seguenti requisiti di professionalità:

- possesso di una laurea in materie tecniche come ingegneria elettrica, giurisprudenza, economia e/o esperienza almeno decennale nel settore energetico comprovata dalla gestione diretta o come dipendente di agenzie energetiche a gestione diretta o associata ai principali operatori di settore.

La maggioranza dei/le consiglieri/e è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

I/le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti:

- il/la Presidente, i cui compiti sono elencati nell'art. 18;
- il/la Vice Presidente, i cui compiti sono elencati nell'art.18;
- il/la Segretario/a, conserva gli atti dell'associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli

sono affidate dal Consiglio Direttivo;

- il/la Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal/la Presidente mediante avviso scritto inviato per posta elettronica, almeno 8 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddeito.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/le presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. In caso di parità di voti il voto del/la Presidente vale doppio.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo secondo la procedura descritta nell'art.22.

I/Le consiglieri/e sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

Art. 16 - (Decadenza del Consiglio Direttivo)

I/Le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/La consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la consigliere/a dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante

formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al/la Presidente e dallo/a stesso/a riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/La consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato/a primo/a escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 30 giorni.

Art. 17 - (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi e con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- la gestione dell'associazione, e pertanto il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione
- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13 c.2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art.13 c.6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci e delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- deliberare sull'esclusione dei soci morosi;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 18 – (Il/La Presidente)

Il/La Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il/La Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il/La Vice Presidente sostituisce il/La Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato/a nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei/le componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 dell'8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 c.1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)

Salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione nominerà un/a Revisore legale dei conti o una Società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al/la Presidente.

Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del/la Presidente e del Segretario.

Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 22 - (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio iniziale è di euro 15000 (quindicimila)

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo del patrimonio minimo richiesto dalla legge, si applicherà l'art. 22 comma 5 del D.lgs 117/2017 (codice del terzo settore)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali quote versate dagli Associati;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione; eventuali proventi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull'energia prodotta dall'Impianto/i Impianti e condivisa con gli Associati; -
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall'ARERA sull'energia prodotta dall'Impianto/i e condivisa con gli Associati;
- contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Le Configurazioni gestiscono le entrate di loro competenza costituite da:

- eventuali proventi provenienti dalla vendita dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dal GSE sull'energia prodotta dall'impianto/i impianti e condivisa;
- gli importi derivanti dagli incentivi erogati dall'ARERA sull'energia prodotta dall'impianto/i e condivisa;
- eventuali quote versate dagli Associati;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- la quota sociale annuale versate dai/le soci/e;
- i contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea a su proposta del Consiglio Direttivo;
- gli eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i versamenti volontari degli/le associati/e;
- gli introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i contributi pubblici e privati, provenienti anche da organismi internazionali;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- le donazioni ed i lasciti testamentari;
- le rendite patrimoniali;
- raccolte fondi;
- le entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- i proventi derivanti dalle attività previste dall'art.85 del Codice del Terzo Settore;
- i proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 CTS;
- le partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altra entrata non sopra specificata.

Art. 24 - (Bilancio)

L'esercizio finanziario si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art.13 c.1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art.13 c.2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Ai sensi dell'art.13 c.6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno quattro quinti degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori. L'Associazione può essere sciolta in caso di modifiche della normativa incentivante che riduca l'ammontare dell'incentivo complessivo percepito ad un ammontare inferiore, recesso di un numero di Associati, i cui dati di consumo, per i quali è stata data la delega al trattamento, non giustifichi la prosecuzione dell'Associazione; mancata disponibilità o perdita di disponibilità di tutti gli impianti realizzati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 26 - Soggetto delegato

responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

L'Associazione conferisce la qualifica di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa al Referente.

Articolo 27 - Riparto dei benefici

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale pari a:

- 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio;
 - 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale;
- sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Art. 26 – (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e delle norme vigenti.

F.to: Patrizia Maddaloni

F.to: Simone Taglieri

F.to: Salvatore Nico

F.to: Flavia De Felice Notaio - segue sigillo